

01.10.04

Consiglio
Regionale del
Piemonte



1 000874 580500 32103 2010

Agli Ill.mi Signori
Sindaci dei
Comuni del Piemonte

Agli Ill.mi Signori
Presidenti delle
Province del Piemonte

Agli Ill.mi Signori
Difensori civici provinciali
del Piemonte

e p.c. Ai Signori Difensori civici
dei Comuni Capoluogo

Al Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte
via Alfieri, 15
10121 TORINO

Al Presidente della Giunta
della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10122 TORINO

**OGGETTO: Comunicazione del Difensore civico regionale a seguito della
soppressione della figura del Difensore civico comunale.**

Con la presente, riteniamo doveroso segnalare che, a fronte delle più recenti disposizioni di legge, ovvero del disposto della l.23/12/2009 n.191 (legge finanziaria 2010), del D.L. 25/01/2010 n.2 e, in ultimo, della "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (il cui disegno di legge 2071, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato approvato dal Senato della Repubblica il 23 marzo 2010),

la situazione della disciplina riguardante la difesa civica degli enti locali è, attualmente, la seguente:

l'art.11 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, al comma 1 dispone che "lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini";

la legge finanziaria 2010 (l.191/2009), all'art. 2 c.186, lettera a), ha previsto "la soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267";

nella Conversione in legge del D.L. 2/2010, (con l'inserimento, tra l'altro, di comma 1-quater a seguito del comma 1 dell'art.1 del predetto D.L. 2/2010), vengono apportate modificazioni al menzionato art.2 c.186 lettera a), che, pertanto ora prevede..."la soppressione del difensore civico **comunale** di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di 'difensore civico territoriale' ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini".

Il Difensore civico regionale, la cui istituzione è prevista dallo Statuto della Regione Piemonte, ha le seguenti competenze:

- 1) nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato (art.16 l.127/1997) e dei concessionari e gestori dei servizi pubblici;
- 2) nei confronti delle Amministrazioni regionali (l.r.50/1981);
- 3) nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (l.r.47/ 1985);
- 4) ai sensi dell'art.25 c.4 l.241/90 può ritenersi che il Difensore civico regionale, in via sistematica, abbia attribuzioni e competenza anche in

via sostitutiva di funzioni che farebbero capo ai Difensori civici comunali e provinciali, se non istituiti.


Sulla base di tali premesse e ferma restando, peraltro, la competenza esclusiva e primaria del Difensore civico regionale per quanto concerne le materie di cui alle leggi regionali 50/1981 e 47/1985, mantenendosi comunque a disposizione in tali ambiti, per i quali richiamiamo la nostra precedente comunicazione del 18/12/2009, ci mettiamo a disposizione di tutte le Amministrazioni in indirizzo nell'ambito delle competenze specifiche attribuite dalla legge al Difensore civico regionale, ma anche, più in generale, ai fini della stipula di eventuali convenzioni con Amministrazioni che ritengano di potersi avvalere della nostra attività, nel segno e nella direzione dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse.

Facciamo presente che, per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico regionale, la dislocazione territoriale attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte (U.R.P.) può essere ulteriormente frazionata e riferita agli enti territoriali locali, organizzando tramite i loro uffici la gestione del servizio.

Al riguardo si richiama, in particolare, l'art. 4 bis della l.r.50/81, come modificata dall'art.1 della l.r.17/2000, per cui **"lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi."**

Restiamo pertanto a disposizione, in attesa di Vostro cortese riscontro che assicuri la ricezione della presente e ulteriormente specifichi, in ipotesi, le Vostre eventuali determinazioni.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.



DIFENSORE CIVICO
Avv. Antonio CAPUTO